

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Sesta, 22 novembre 2004, n. 7660
(Pres. Varrone, Est. Chieppa) – Soc. Regal Produzioni cinematografiche e Televisive s.r.l. (avv.ti Di Raimondo e Passalacqua) c. F.I.G.C. (avv. Medugno), C.O.N.I. (avv. Angeletti), Lega Nazionale Professionisti Serie A e B (non costituita) – (conferma, con diversa motivazione, T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 3 maggio 2004, n. 3668).

1. Notificazione – Indicazione, come destinatario, dello Studio Legale indicato in sentenza di primo grado oggetto di notifica, anziché della persona dell'avvocato difensore (pur domiciliato in stesso Studio) – Non validità.

2. Sport e Turismo – Atto di diffida a provvedere nei confronti di federazione sportiva da parte di soggetto che ha richiesto affiliazione – Obbligo di provvedere ex art. 2 legge n. 241/1990 – Sussistenza.

3. Legittimazione ad agire – Socio di società – Carenza di legittimazione in generale (spetta a legale rappresentante) – Socio di società fallita – Carenza di legittimazione (spetta a curatore fallimentare).

1. La notifica di una sentenza di primo grado nel domicilio eletto in primo grado dalla controparte non è valida se, pur essendo corretti l'indirizzo e lo Studio legale indicati nella relata di notifica, essa non risulti indirizzata direttamente all'avvocato che ha rappresentato e difeso la parte in primo grado e presso il quale la stessa era domiciliata.

2. Un soggetto che non fa parte dell'ordinamento sportivo (in quanto, in precedenza, dichiarato decaduto dall'affiliazione), qualora abbia già richiesto una nuova affiliazione, ha diritto ad ottenere dalla federazione l'emanazione di un provvedimento (positivo o negativo) richiesto con atto di diffida ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

3. Il socio di una società di capitali non è legittimato ad agire in sostituzione della società della quale è socio, né in via generale (in quanto tale legittimazione spetta soltanto agli amministratori della stessa), né quando la società sia già fallita (in quanto tale legittimazione spetta soltanto al curatore fallimentare della stessa), ma può, al limite, esclusivamente sollecitare i soggetti legittimati ad esperire tutte le azioni opportune nell'interesse della società.

Massime a cura di Enrico Lubrano

ENRICO LUBRANO

“La ‘sentenza Cecchi Gori’, ovvero la definitiva conferma del pacifico assoggettamento dell’attività svolta dalle federazioni sportive ai principi del diritto amministrativo”.

SOMMARIO

Introduzione – 1. L’obbligo di notificare in persona del legale (e non presso lo Studio). – 2. L’obbligo per le federazioni di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche nei confronti della richiesta di un soggetto non affiliato (ma che ha richiesto l’affiliazione) all’ordinamento sportivo. - 3. La carenza di legittimazione attiva del socio di una società. - Conclusioni.

Introduzione

Viene in esame la sentenza 22 novembre 2004, n. 7664, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla società Regal Produzioni cinematografiche e televisive s.r.l. (d’ora in poi Regal) avverso il silenzio serbato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi F.I.G.C.) sulla diffida a provvedere notificata in data 17 dicembre 2003 dalla Regal in ordine alla posizione della società di calcio A.C. Fiorentina (società decaduta dall’affiliazione alla F.I.G.C. e fallita nel 2002).

La Regal, in quanto socio della fallita società A.C. Fiorentina (e titolare della maggior parte delle quote sociali della stessa) aveva richiesto alla F.I.G.C. di attivare le procedure per il rilascio di una nuova affiliazione ed aveva diffidato la stessa a sollecitare la curatela fallimentare della A.C. Fiorentina s.p.a. a produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie B 2003-2004 ed a provvedere in ordine all’inserimento di tale società in detto campionato.

In assenza di risposta, la Regal aveva presentato ricorso avverso il silenzio secondo la procedura di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971. Tale ricorso era stato dichiarato inammissibile dal T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, con sentenza 3 maggio 2004, n. 3668, sulla base della considerazione che la Federazione non avrebbe avuto l’obbligo di provvedere in ordine ad una diffida formulata da un soggetto (Regal) nell’interesse di un altro soggetto (la A.C. Fiorentina) non più facente parte dell’ordinamento sportivo, in quanto ormai privato della relativa affiliazione

alla F.I.G.C..

L'appello proposto dalla Regal è stato poi dichiarato inammissibile anche dal Consiglio di Stato, con la decisione oggetto della presente nota, ma per motivazioni diverse rispetto a quelle addotte dal T.A.R..

Tale decisione (inizialmente pubblicata nel solo dispositivo) ha dato spunto ad un vivace dibattito mediatico sugli effetti della stessa: da una parte, alcune agenzie di stampa hanno presentato la stessa come una vittoria di Cecchi Gori (maggior azionista della società ricorrente), riportando dichiarazioni dello stesso, secondo il quale tale decisione avrebbe *“spianato la strada alla richiesta nei confronti della F.I.G.C. di risarcimento dei danni subiti dalla Regal”* (30 novembre 2004); dall'altra parte, la F.I.G.C. (con Comunicato Stampa in data 1 dicembre 2004), riportando il dispositivo della decisione de qua (nel quale veniva indicato che il ricorso della Regal era stato dichiarato inammissibile, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal T.A.R. Lazio con la sentenza impugnata), ha precisato che *“l'esame della sentenza, anche nella sua motivazione, non consente interpretazioni diverse da quelle contenute nel dispositivo”*.

In effetti, il contenuto della sentenza de qua non può dare adito a dubbi sotto alcun profilo: è chiaro che essa non può, in alcun modo, aprire la strada ad una richiesta di risarcimento dei danni direttamente da parte del Gruppo Cecchi Gori nei confronti della F.I.G.C., in quanto la Regal risulta priva di ogni legittimazione ad agire per la tutela degli interessi della fallita A.C. Fiorentina; è altrettanto chiaro, però, che essa può, invece, aprire la strada alla curatela fallimentare della A.C. Fiorentina per successive iniziative nei confronti della F.I.G.C..

L'esame dell'iter logico (giuridicamente ed oggettivamente ineccepibile) seguito dal Consiglio di Stato nella presente decisione, chiarisce, in maniera inequivoca, gli effetti (diretti ed indiretti) della stessa.

1. L'obbligo di notificare in persona del legale (e non presso lo Studio).

La sentenza de qua stabilisce, in via preliminare, un principio senz'altro interessante, relativo alle modalità di notifica della sentenza di primo grado ai fini della validità della stessa: la Federazione aveva, infatti, sollevato una questione di inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto l'appello sarebbe stato notificato ben oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza del T.A.R. Lazio nel domicilio eletto in primo grado (termine previsto dall'art. 21 bis della legge n. 1034/1971, relativo ai giudizi di impugnazione sul silenzio dell'Amministrazione).

La Federazione aveva, infatti, notificato la sentenza del T.A.R. (in data 17 maggio 2004) presso lo Studio legale dell'avvocato difensore e domiciliatario della Regal in primo grado (anziché presso tale avvocato direttamente, ovvero, in sostanza, senza menzionarne il nome nella relata di

notifica). La Regal aveva poi appellato tale sentenza, notificando l'appello alla F.I.G.C. in data 2 agosto 2004 (ovvero 75 giorni dopo la notifica della sentenza). La F.I.G.C. aveva allora eccepito la tardività dell'appello per non essere lo stesso stato notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

In relazione a tale situazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'appello della Regal (quantomeno sotto il profilo della tempestività), sostenendo che lo stesso doveva essere proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione (termine previsto dall'art. 21 bis della legge n. 1034/1971, in assenza di notifica), in quanto non doveva ritenersi valida la notifica della sentenza di primo grado effettuata dalla F.I.G.C. presso lo Studio legale dell'avvocato della Regal in primo grado, anziché presso tale avvocato in prima persona, a nulla rilevando il fatto che i due indirizzi coincidevano (quello dello Studio legale ove era stata fatta la notifica e quello dell'avvocato presso il quale essa avrebbe dovuto essere fatta) ed il fatto che la stessa sentenza del T.A.R. appellata riportava erroneamente, come domicilio della Regal, lo Studio legale anziché l'avvocato in prima persona.

Tale decisione (che, sotto tale profilo, ad una prima sommaria analisi, potrebbe apparentemente sembrare viziata da un eccessivo formalismo, ritenendo invalida una notifica effettuata presso lo Studio legale presso il quale l'avvocato difensore in primo grado si era domiciliato per non essere stata fatta in persona dell'avvocato direttamente), si basa verosimilmente sulla considerazione (non espressamente evidenziata, ma con tutta probabilità effettuata nella decisione de qua) che la notifica presso lo Studio legale nel quale è stato eletto il domicilio (senza indicazione del nominativo del singolo avvocato difensore, che ne è il vero destinatario, in quanto domiciliatario in prima persona) potrebbe "dispandersi" all'interno di questo e non pervenire al diretto interessato (cosa difficilmente immaginabile in Studi legali costituiti da poche unità, ma non del tutto da escludere in Studi legali costituiti da decine di avvocati), e ciò anche in considerazione del fatto che l'avvocato destinatario potrebbe non avere la propria sede effettiva presso tale Studio legale, ma potrebbe avere semplicemente eletto soltanto per quel singolo giudizio il proprio domicilio presso tale Studio legale.

A prescindere da ogni valutazione soggettiva sul contenuto e la verosimile ratio decidendi di tale profilo della sentenza de qua, ciò che si ritiene di dovere evidenziare, alla luce di tale decisione, è la necessità, nelle notifiche da effettuarsi nel domicilio eletto presso un avvocato, di indicare sempre, oltre al nome dello Studio legale presso il quale l'avvocato ha eletto il domicilio, anche il nominativo dello stesso avvocato, specificando che la notifica ha come destinatario lo stesso direttamente, e ciò in quanto, tenendo conto del precedente costituito dalla decisione de qua, la notifica indirizzata esclusivamente presso lo Studio legale (senza specifica indicazione dell'avvocato interessato) potrebbe essere ritenuta invalida.

2. L'obbligo per le federazioni di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, anche nei confronti della richiesta di un soggetto non affiliato (ma che ha richiesto l'affiliazione) all'ordinamento sportivo.

La sentenza del T.A.R. impugnata aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio serbato dalla F.I.G.C., ritenendo che la stessa non avesse, a monte, alcun obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nei confronti di un soggetto (la Regal) che agiva nell'interesse di un soggetto (la A.C. Fiorentina) che non apparteneva all'ordinamento sportivo (essendo stata, in precedenza, la stessa dichiarata decaduta dall'affiliazione).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, invece, sotto tale profilo, la Regal avesse pieno titolo ad ottenere un provvedimento sulla propria diffida, in quanto, pur non essendo la A.C. Fiorentina un soggetto affiliato alla F.I.G.C., la Regal aveva comunque richiesto l'attivazione delle procedure per la riaffiliazione della stessa: ne consegue che, pur se non espressamente indicato nella decisione impugnata, la stessa ha verosimilmente (e correttamente) ritenuto che un soggetto non può subire gli effetti negativi dal ritardo con il quale un "organismo di diritto pubblico" - (quale deve necessariamente configurarsi la Federazione, in virtù dei poteri autoritativi dei quali la stessa è titolare, come riconosciuto implicitamente anche dalla stessa legge n. 280/2003, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le questioni in materia di controversie con C.O.N.I. e federazioni sportive) - provvede in ordine a richieste effettuate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (richieste di avvio di procedimenti amministrativi, che devono, pertanto, essere conclusi in 30 giorni con l'emanazione del provvedimento finale, come imposto da tale norma).

In sostanza, seppure la Federazione non si sia ancora pronunciata sulla richiesta di riaffiliazione dell'A.C. Fiorentina, tale mancata pronuncia non può certo costituire un elemento che (come invece aveva ritenuto il T.A.R. Lazio) determina la perdita del diritto ad ottenere l'emanazione di un provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (ovvero ammettere o sollecitare la curatela fallimentare della Fiorentina a produrre la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie B e inserire tale società in tale campionato).

3. La carenza di legittimazione attiva del socio di una società.

Il Consiglio di Stato - pur effettuando un iter logico del tutto diverso a quello svolto dal T.A.R. (ritenendo, nel merito, pertanto, sussistente l'obbligo della Federazione di provvedere anche sulle istanze di soggetti non affiliati alla stessa, ma che abbiano fatto quantomeno richiesta di una nuova

affiliazione) - è giunto comunque ad una declaratoria di inammissibilità dell'appello de quo, ritenendo la Regal, nella sua qualità di socio della A.C. Fiorentina, non legittimata ad agire in giudizio e specificando che il singolo socio (anche se titolare della maggioranza delle quote sociali) non è mai legittimato a svolgere attività "esterna" alla società (potendo soltanto svolgere attività "interna" alla stessa, anche invitando i legali rappresentanti a svolgere tutte le iniziative "esterne" ad essa): infatti, in via ordinaria, tutti i poteri (e quindi anche la legittimazione ad agire) spettano esclusivamente ai legali rappresentanti della stessa (presidente, amministratore delegato, consiglio di amministrazione, singoli consiglieri con deleghe specifiche, secondo quanto previsto dallo statuto della società), mentre, se la società è fallita, tutti i poteri sono conferiti esclusivamente al curatore fallimentare della stessa.

A sostegno di tale (ineccepibile) impostazione, il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Cassazione, Sezione Terza, 4 aprile 2003, n. 5323: tale decisione aveva riconosciuto che *"nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di fare valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società; ne consegue che, anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata, il socio, che agisca, come nel caso, anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità – in applicazione dei principi generali, cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato, dell'universalità oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base alla quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore, deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 della legge fallimentare e dagli artt. 51 e 52 della stessa – resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore"* (massima in Il Repertorio del Foro Italiano, 2003, Fallimento, 357).

In senso simile (ma non analogo) si era già pronunciata la stessa Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, ritenendo direttamente legittimati ad agire in giudizio gli amministratori giudiziari di una società (di calcio, anche in quel caso) sottoposta a

sequestro giudiziario (in tale occasione, il Consiglio aveva ritenuto direttamente legittimati gli amministratori giudiziari, ritenendo che non sussistesse la necessità che il ricorso fosse sottoscritto anche da parte del legale rappresentante della società).

Nessuna possibilità di tutela diretta, pertanto, per i singoli soci, ma solo possibilità di sollecitare il curatore fallimentare ad agire per la tutela degli interessi della società fallita: soluzione che, seppure corretta dal punto di vista giuridico, lascia inevitabilmente scoperti gli interessi dei soci in tutti i casi in cui gli stessi non si trovino in accordo con il curatore fallimentare.

Conclusioni

La vicenda de qua impone un doppio ordine di considerazioni, relative, da una parte, agli effetti della stessa sul caso di specie e, dall'altra, al significato più ampio di tale decisione con riferimento all'applicazione dei principi del diritto amministrativo all'attività delle federazioni sportive.

1. Per quanto riguarda le conseguenze di tale decisione sul caso di specie, si osserva che, alla luce di quanto chiarito dal Consiglio di Stato nelle motivazioni della propria decisione, risulta, pertanto, evidente che, da un lato la Regal non ha alcun diritto ad ottenere dalla F.I.G.C. l'emanazione di un provvedimento conclusivo del procedimento dalla stessa iniziato con la notifica dell'originario atto di diffida, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo alla F.I.G.C., in quanto la Regal risulta non legittimata a tutelare gli interessi della A.C. Fiorentina in via diretta, né in sede giurisdizionale, né (conseguentemente) in sede amministrativa, spettando tale legittimazione esclusivamente al curatore fallimentare; dall'altro lato, la sentenza de qua - riconoscendo nel merito l'obbligo di provvedere da parte di una federazione anche nei confronti di un soggetto non affiliato, ma che abbia comunque quantomeno richiesto una nuova affiliazione - apre la strada a percorrere tale iniziativa al curatore fallimentare della A.C. Fiorentina.

Bisognerà, pertanto, vedere se questo deciderà effettivamente di diffidare la F.I.G.C. a provvedere nel senso già richiesto dalla Regal, cosa non del tutto certa, anche in considerazione del fatto che i rapporti tra il socio-Regal e la curatela fallimentare non sembrerebbero "idilliaci", come sembrerebbe doversi dedurre, almeno in apparenza, dalla vicenda de qua (nella quale la Regal aveva originariamente diffidato la F.I.G.C. ad emanare un provvedimento con il quale essa avrebbe dovuto prima obbligare il curatore fallimentare a produrre la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie B 2003-2004 e poi valutare tale documentazione ai fini dell'iscrizione della società A.C. Fiorentina a tale campionato).

Vista tale situazione di fatto, non sembra, pertanto, certo il fatto che il curatore fallimentare si attiverà in tal senso; la sentenza de qua però, riconoscendo nel merito il diritto del curatore fallimentare ad ottenere una

pronuncia da parte della F.I.G.C. su richieste analoghe a quelle poste dalla Regal, potrebbe costituire paradossalmente uno strumento di pressione forte, in mano alla stessa Regal, per diffidare il curatore fallimentare ad attivarsi, minacciandogli (fondate) azioni di responsabilità in caso contrario; è evidente poi che - nel caso in cui l'azione in ipotesi proposta dal curatore fallimentare nell'interesse della A.C. Fiorentina dovesse eventualmente essere in futuro riconosciuta (in tutto o in parte) fondata (con una decisione in senso favorevole o della stessa F.I.G.C. oppure, in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo emesso dalla F.I.G.C., con una decisione del giudice amministrativo) - il danno subito dalla Regal per il ritardo di tale decisione (ipoteticamente) favorevole, dovuto al tardivo espletamento delle azioni a tutela del patrimonio della A.C. Fiorentina da parte del curatore fallimentare, dovrebbe essere necessariamente risarcito dallo stesso curatore.

Lo stesso sembra, pertanto, al momento attuale trovarsi tra la "padella" e la "brace": da una parte, l'opportunità per lo stesso di presentare alla F.I.G.C. la stessa richiesta rivolta originariamente dalla Regal (in quanto a serio rischio di successiva responsabilità nel caso in cui non presenti tale richiesta), dall'altra parte, il serio rischio di dovere pagare alla Regal, in caso di esito positivo (in sede amministrativa o giurisdizionale) della propria richiesta alla F.I.G.C., i danni dalla stessa subiti per il ritardo nella presentazione di tale richiesta.

E', invece, evidente che, per quanto riguarda la F.I.G.C., nel caso in cui il curatore presentasse tale richiesta, alla stessa converrebbe certamente rispondere con un provvedimento (positivo o negativo) espresso entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, in quanto, sotto tale profilo, il giudice amministrativo si è già espresso sull'eventuale illegittimità di un successivo silenzio della F.I.G.C. sulla richiesta del curatore fallimentare.

E così, quello che è certo è che, per paradossi del diritto comprensibili solo con un'attenta analisi delle cose, una (giusta) sentenza di inammissibilità (che, per definizione, dovrebbe costituire una vittoria per la federazione resistente) assume un curioso effetto potenzialmente coercitivo per il curatore fallimentare (al quale nessun atto del giudizio è stato mai notificato) ed un "effetto-boomerang" nei confronti della Federazione.

La F.I.G.C., infatti, non solo si vedrà costretta a provvedere nel caso in cui il curatore fallimentare della A.C. Fiorentina dovesse diffidarla ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (così come aveva fatto la Regal), ma, visto l'effetto di "precedente" della presente decisione, vede sancito nei propri confronti un nuovo (ma ovvio) principio generale, ovvero l'obbligo di concludere, entro 30 giorni e con un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo iniziato ad istanza di un soggetto qualsiasi, presentata ai sensi e per l'effetto dell'art. 2 della legge n. 241/1990: la F.I.G.C. (così come ogni federazione), ove sia ravvisabile un obbligo giuridico in capo alla stessa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sarà,

pertanto, costretta a provvedere entro 30 giorni non solo nei confronti di tutte le eventuali diffide a provvedere che gli saranno indirizzate da soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo (affiliati o tesserati), ma anche da tutti i soggetti che, pur non appartenendo allo stesso, abbiano quantomeno presentato richiesta di affiliazione o di tesseramento.

2. Proprio alla luce di tale aspetto, la decisione de qua si rileva interessante sotto un profilo più generale.

Tale sentenza costituisce, infatti, un'altra decisione che sancisce il definitivo assoggettamento del sistema sportivo (C.O.N.I. e federazioni sportive nazionali) e dell'attività oggettivamente amministrativa dallo stesso posta in essere (il C.O.N.I. come ente pubblico e le federazioni come sostanziali "organismi di diritto pubblico", in virtù dei poteri autoritativi espressi con l'emanazione dei propri provvedimenti) ai principi sanciti dal diritto amministrativo nei confronti di tutti i soggetti (pubblici o privati) che, a prescindere dalla loro natura, esercitino comunque attività di diritto pubblico.

Con la sentenza 9 luglio 2004, n. 5025 - (la "madre" di tutte le decisioni in materia di "diritto amministrativo dello sport", in quanto è stata la prima sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa ad essere emanata dopo l'entrata in vigore della legge n. 280/2003) - i giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto l'oggettivo carattere di provvedimento amministrativo (anziché di presunto "lodo arbitrale") delle decisioni della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. relative all'ammissione ai campionati di società sportive, per il fatto (indiscutibile) di avere ad oggetto posizioni giuridiche soggettive (ovvero l'interesse a partecipare al campionato di competenza) riconoscibili come interessi legittimi, per loro natura non arbitrabili. Sotto tale profilo, fa seriamente pensare il fatto che la Camera di Conciliazione, ignorando tale sentenza (pur conoscendola bene, in quanto è stata depositata in numerosi giudizi innanzi ad essa), continui ad autodefinire come "lodi arbitrali" tutte le proprie decisioni, comprese quelle relative a questioni di ammissione ai campionati, con l'effetto di imporre a chiunque ricorra a tale organo di giustizia sportiva, in virtù di tale presunta (e già "sconfessata") natura arbitrale delle proprie decisioni, l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione, a pena di ammissibilità del ricorso proposto, con la quale lo stesso rinuncia preventivamente al proprio diritto ad impugnare la relativa decisione della Camera di Conciliazione innanzi al T.A.R. Lazio. E' evidente che un così macroscopico "ammutinamento" del massimo organo di giustizia domestica dell'ordinamento sportivo - rispetto a quanto, oltre ad essere già evidente di per sé per il fatto di costituire un principio-base del diritto (la non arbitrabilità degli interessi legittimi), è stato espressamente ribadito dal massimo giudice amministrativo dell'ordinamento statale, al quale quello sportivo è chiaramente subordinato - non potrà che portare ad un nuovo inevitabile "scontro": sarà interessante vedere come valuterà il giudice amministrativo i ricorsi che saranno proposti avverso i provvedimenti

emanati dalla Camera di Conciliazione con i quali, sulla base del “presunto” carattere arbitrale delle proprie decisioni, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati innanzi alla stessa da una società di calcio (in materia di ammissione ai campionati) per essersi la stessa rifiutata di sottoscrivere la dichiarazione con la quale avrebbe dovuto preventivamente rinunciare alla successiva azione innanzi al giudice amministrativo; è indiscutibile che, sotto tale profilo, la legittimità di tali provvedimenti e del Regolamento della Camera di Conciliazione, come atto presupposto, potrebbe essere messa in forte discussione.

Sempre con la sentenza n. 5025/2004, il Consiglio di Stato ha inoltre sancito l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990) nel caso di emanazione di provvedimenti amministrativi “federali” con i quali viene sottratta l’affiliazione ad una società sportiva.

Con la “sentenza Cecchi Gori”, il Consiglio di Stato sancisce (inevitabilmente) l’applicazione all’attività dell’ordinamento sportivo anche dell’obbligo di conclusione, entro 30 giorni, del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di un soggetto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990: è l’applicazione di un principio sottostante a tale decisione, ovvero l’applicazione alle istituzioni sportive di tutti i principi giuridici sanciti dal diritto amministrativo.

In questa fase storica, in cui l’ordinamento sportivo sembra ancora volersi sottrarre al proprio obbligato assoggettamento all’ordinamento statale, ai principi di diritto ed ai giudici dello stesso, non ci si può seriamente porre il dubbio di cosa ci prospetti il domani: verso una naturale e spontanea applicazione di tali principi o verso ulteriori disapplicazioni degli stessi da parte dei vari ordinamenti sportivi con conseguenti “picconate” del giudice amministrativo?

La storia di domani dirà il resto...